Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0404(COD)

29.1.2025

EMENDAMENTI
762 - 773

Progetto di parere
Abir Al-Sahlani
(PE766.973v01-00)

Istituzione di un bacino di talenti dell'UE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Emendamento 762
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 763
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.	1. Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento ***e sulla sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi preposti***. ***La relazione valuta, tra l'altro, i seguenti aspetti:***
	a) gli effetti del bacino di talenti dell'UE sul mercato del lavoro dell'UE, compresa la sua efficacia nel far fronte alle carenze

di manodopera;

b) gli effetti del bacino di talenti dell'UE sul mercato del lavoro e sullo sviluppo dei paesi terzi;

c) la conformità dei partecipanti ai requisiti previsti per la registrazione e la partecipazione al bacino di talenti dell'UE, nonché alle norme, al diritto e alle prassi in materia di lavoro.

Or. en

Emendamento 764
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.	1. Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento. ***La valutazione esamina l'efficacia del regolamento nel far fronte alle carenze di competenze, nell'attrarre talenti da paesi terzi e nell'agevolare la migrazione legale di forza lavoro.***

Or. en

Emendamento 765
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre ***2031*** e successivamente ogni ***cinque anni***, la	1. Entro il 31 dicembre ***dell'anno di istituzione del bacino di talenti*** e

Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.	successivamente ogni ***anno***, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Or. sv

Emendamento 766
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 ***dicembre 2031*** e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.	1. Entro il 31 ***giugno 2029*** e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 767
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La relazione dovrebbe stabilire se e in quale misura gli obiettivi del regolamento sono raggiunti, confrontare i costi e i benefici del bacino di talenti dell'UE per gli Stati membri partecipanti e, entro certi limiti, per l'Unione nel suo complesso, nonché formulare raccomandazioni sul modo in cui migliorarne l'efficacia. Le conclusioni della relazione dovrebbero permettere di

	stabilire se la Commissione debba o meno presentare una proposta per porre fine al bacino di talenti dell'UE a norma dell'articolo 3.

Or. en

Emendamento 768
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La relazione sull'applicazione può essere accompagnata da proposte legislative, finalizzate in particolare a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 769
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ***partecipanti*** conformemente ai trattati.	2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

Emendamento 770
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore] fino al 31 dicembre 2029.

Or. en

Emendamento 771
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	***soppresso***
Codice ISCO	

Or. en

Emendamento 772
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	***soppresso***
Codice ISCO	

Or. sv

Emendamento 773
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	Elenco ***indicativo*** delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE

Or. en